



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

hic sunt futura



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



Convenzione per mobilità studentesca Programma MUR “Erasmus italiano” (DM 548/2024)

Università degli Studi di Udine, con sede legale in Udine, via Palladio n. 8, Partita IVA 01071600306 e Codice fiscale 80014550307, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Roberto Pinton

e

Università degli Studi di Foggia con sede legale in Foggia, via Antonio Gramsci 89, Partita IVA. 03016180717 e Codice fiscale 94045260711, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio

di seguito congiuntamente denominate “Parti”

Premesso che

- Il D.M. 28/03/2024 n. 548 ha istituito il Programma Erasmus italiano per la mobilità studentesca sul territorio nazionale, disciplinando le modalità di utilizzo di erogazione del relativo Fondo di cui all'art. 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- l'attuazione del predetto D.M. è consentita sulla base di convenzioni tra atenei, stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 5 *bis*, del regolamento di cui al D.M. n. 270/2004;
- la stipula delle predette convenzioni tra atenei è una pratica ben nota e consolidata nel tempo, dunque certamente duratura, e potenzialmente coeva alla stipula di convenzioni per il progetto Erasmus italiano poiché resta un'opzione possibile in assenza di contributo, o attraverso il ricorso a fondi di ateneo, per finanziare la mobilità studentesca;
- le parti desiderano aderire al Programma Erasmus italiano, promuovendo e sostenendo lo scambio reciproco di studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico. Il Programma è finalizzato a costruire percorsi di studio innovativi che favoriscano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa;
- il Programma Erasmus italiano mira alla costruzione di uno spazio integrato della formazione universitaria italiana, mettendo in comune le risorse disponibili a livello nazionale, nell'ottica di arricchire il piano di studi con attività formative ulteriori e complementari rispetto a quelle proposte dall'ateneo di provenienza, in una prospettiva interdisciplinare e innovativa;
- gli atenei stipulanti si impegnano a definire i requisiti di merito per la partecipazione ai bandi e per la formulazione delle graduatorie degli ammessi alla mobilità al fine di selezionare studenti meritevoli e motivati ad integrare il proprio percorso formativo e a partecipare effettivamente alla realtà universitaria ospitante;
- l'obiettivo delle parti è quello di rafforzare l'integrazione e la complementarità tra le rispettive istituzioni accademiche.

Si conviene quanto segue

Articolo 1 – Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina le modalità attuative del Programma Erasmus italiano, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti partecipanti, iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico.

Articolo 2 – Studenti in mobilità

1. Le Università si impegnano reciprocamente a rispettare i requisiti di qualità previsti dalla carta Erasmus per quanto riguarda tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della mobilità e concordano una serie di obiettivi quantitativi di mobilità, condizioni di collaborazione e misure per garantire la qualità e l'impatto



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

hic sunt futura



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



della mobilità. Gli studenti in mobilità selezionati in base alle regolamentazioni degli Atenei sono tenuti a stipulare il Learning Agreement di cui al successivo art.4.

2. I corsi di studio interessati nella mobilità, il numero massimo degli studenti in mobilità in ingresso e in uscita, il relativo periodo didattico, nonché la durata dell'esperienza sono indicati nell'Allegato 1 alla presente convenzione.
3. Gli studenti in mobilità continueranno ad essere iscritti presso la propria Università e non saranno tenuti a versare alcun ulteriore contributo per l'iscrizione presso l'Ateneo ospitante. Saranno a carico degli studenti le spese personali, ivi incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio, le spese sanitarie e quelle relative al materiale didattico.
4. Ogni studente nel periodo di mobilità beneficerà delle coperture assicurative per infortuni e RCA c/o terzi attivate da parte del proprio Ateneo di appartenenza.
5. L'Ateneo ospitante procederà alla verifica della presenza e della effettiva partecipazione alle attività universitarie in Ateneo degli studenti in mobilità che beneficiano della borsa di studio. Ove i riscontri così ottenuti non attestino la presenza e partecipazione dello studente in mobilità ne verrà inoltrata comunicazione all'Università di provenienza dello studente ai fini delle misure che si riterrà di assumere riguardo all'erogazione della borsa.
6. Gli studenti in mobilità sono tenuti all'osservanza anche dei regolamenti dell'Università ospitante.
7. L'Università ospitante si farà carico di offrire agli studenti in mobilità supporto relativamente all'offerta formativa, ai servizi agli studenti, consentendo l'accesso alle risorse bibliotecarie e, ove possibile, e in accordo con l'Ente per il diritto allo studio territorialmente competente, alle mense universitarie.
8. L'Università ospitante potrà fornire supporto agli studenti in mobilità nella ricerca di un alloggio adeguato, eventualmente nel proprio campus se esistente.

Articolo 3 – Durata del periodo di mobilità

1. Il periodo di mobilità previsto dal Programma di scambio avrà durata da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei mesi ed è definito nell'Allegato 1 alla presente convenzione. Nel medesimo Allegato viene definito il numero minimo di CFU da sostenere in base alla durata della mobilità.

Articolo 4 – Learning Agreement

1. Prima dell'inizio del periodo di mobilità, gli studenti partecipanti dovranno stipulare un Learning Agreement che, nell'ambito di uno spazio formativo integrato, definisca in dettaglio il piano di studi e le attività da svolgere durante il periodo di scambio.
2. Il Learning Agreement, in particolare, dovrà individuare le attività formative da seguire presso la sede ospitante durante il periodo di mobilità. Tali accordi dovranno essere approvati dal corso di studio dell'università di appartenenza prima dell'inizio della mobilità (o comunque secondo procedure analoghe a quelle già utilizzate per le mobilità per studio verso altre università). Il Learning Agreement dovrà prevedere il superamento di attività formative, compresa la preparazione della tesi di laurea e l'acquisizione dei relativi CFU in numero congruo rispetto alla durata della mobilità.
3. Al termine della mobilità l'Università ospitante trasmetterà all'Università di iscrizione i documenti relativi alle attività formative superate e ai CFU acquisiti (Transcript of Records). L'università di iscrizione si impegna a dar seguito al riconoscimento coerentemente con quanto previsto nel Learning Agreement.

Articolo 5 – Borsa di studio

1. La borsa di studio ha un importo mensile di euro 500,00 per l'Università degli studi di Udine e sarà determinata attraverso i propri bandi di mobilità per l'Università degli Studi di Foggia.
2. Gli studenti partecipanti al programma di mobilità sono selezionati dall'Università di appartenenza sulla base di requisiti di merito fissati dall'Università stessa. Le borse sono assegnate secondo le modalità e i termini previste nel decreto ministeriale n. 548/2024. Possono partecipare al programma di mobilità anche gli studenti che, al termine della procedura, non risultano assegnatari della borsa nei limiti della capacità di accoglienza espressa da ciascun Ateneo.



Articolo 6 - Requisiti per l'Accesso alla Borsa di Studio

1. Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l'Università di provenienza che presenti una dichiarazione del valore ISEE non superiore a € 36.000,00 per l'anno precedente.

Articolo 7 - Modalità di Erogazione delle Borse di Studio

1. All'esito della procedura selettiva, ciascuna Università redige una graduatoria di merito e comunica al MUR il numero di studenti potenzialmente beneficiari e l'importo complessivo dei fondi necessari per l'erogazione delle borse di studio.
2. Le Università, in base ai fondi ricevuti, erogano le borse di studio secondo l'ordine di graduatoria di merito delle domande accolte.
3. Le Università possono integrare con proprie risorse il numero di borse finanziate con i fondi ministeriali ricevuti.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Articolo 9 – Recesso o scioglimento ed eventuali controversie

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano, fin d'ora, di portare a conclusione le attività in corso.
4. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie o vertenze derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente il Foro di Udine.

Articolo 10 - Registrazione, bollo e sottoscrizione digitale

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.
2. L'imposta viene assolta dall'Università degli Studi di Udine in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 del 23/06/2015

Articolo 11 – Norme finali

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha una durata 2 anni.
2. I referenti del presente accordo cui trasmettere le comunicazioni sono indicati nell'Allegato 1 alla presente Convenzione.
3. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale.

Allegato 1 Informazioni dettagliate mobilità

Per l'Università degli Studi di Udine
Il Rettore
Prof. Roberto Pinton

Per l'Università degli Studi di Foggia
Il Rettore
Prof. Lorenzo Lo Muzio



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

hic sunt futura



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



Allegato 1 Informazioni dettagliate mobilità

Informazioni Università

Nome Università	Dipartimento	Corso di studio (indicare se laurea, laurea magistrale o magistrale a ciclo unico)	Sito web
Università degli Studi di Udine UNIUD	Dipartimento di Medicina (DMED)	Laurea magistrale interateneo in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (LM/SNT1)	https://www.uniud.it/it/didattica/corsi/area-medica/laurea-magistrale/scienze-infermieristiche-ostetriche/corso/scienze-infermieristiche-e-ostetriche
Università degli Studi di Foggia UNIFG	Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche	Laurea magistrale Scienze Infermieristiche e Ostetriche (LM/SNT1)	https://www.unifg.it/it/studiare/corsi-di-laurea/lauree-magistrali/scienze-infermieristiche-e-ostetriche

Contatti

Nome Università	Contatto amministrativo studenti in uscita (nome, cognome, recapiti)	Contatto amministrativo studenti in ingresso (nome, cognome, recapiti)	Contatto didattico del coordinatore del corso di studio (nome, cognome, recapiti)
UNIUD	ASTU-Ufficio mobilità e relazioni internazionali Federica Fabbro federica.fabbro@uniud.it 0432556277	ASTU-Ufficio orientamento e tutorato Sabrina Ursella studenti@uniud.it	prof.ssa Alvisa Palese alvisa.palese@uniud.it 0432590926
UNIFG	Giulio Esposito giulio.esposito@unifg.it 0881338378	Giulio Esposito giulio.esposito@unifg.it 0881338378	prof. Tommaso Cassano tommaso.cassano@unifg.it 3896894611



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

hic sunt futura



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



Studenti in mobilità

Da (nome università studenti in uscita)	A (nome università studenti in ingresso)	1 ciclo laurea	2 ciclo laurea magistrale o magistrale a ciclo unico	Numero studenti	Numero mesi (min. 3 mesi max 6 mesi)
UNIUD	UNIFG	-	Scienze Infermieristiche e Ostetriche	2 studenti con borsa	6 mesi
				2 studenti senza borsa	6 mesi
UNIFG	UNIUD	-	Scienze Infermieristiche e Ostetriche	2 studenti con borsa	6 mesi
				2 studenti senza borsa	6 mesi

Calendario

Nome università	Termine nomine studenti in ingresso	Termine application studenti in ingresso
UNIUD	30 giugno	25 luglio
UNIFG	30 giugno	15 luglio

Numero minimo di crediti curriculari in relazione al periodo di mobilità

Nome Università	Numero minimo di crediti per 1 trimestre	Numero minimo di crediti per 1 semestre
UNIUD	6 CFU	12 CFU
UNIFG		

Informazioni utili

Nome Università	Alloggio	Orientamento (attività formative, servizi agli studenti, mense ecc.)	Altro
UNIUD	https://www.uniud.it/it/servizi/spazi-accoglienza/prenotazione-sale-e-spazi/casa-dello-studente-collegi-convitti-appartamenti	https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud-organizzazione/amministrazione/astu	



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

hic sunt futura



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



UNIFG	https://www.unifg.it/it/servizi-e-opportunita/vita-universitaria/alloggi-e-mense	https://www.unifg.it/it/studiare/orientamento/orientamento	

Opzionale

Nome Università	Esami che non si possono svolgere nell'università partner o in mobilità
UNIUD	
UNIFG	